

COMUNE DI ARPAISE
PROVINCIA DI BENEVENTO

**REGOLAMENTO
SUL SISTEMA
DEI CONTROLLI INTERNI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.04 del 07-02-2013

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

(D.L. 174/12 conv. In L. 213/12-art. 3 comma 2 - Rif artt .147 -147 bis - 147 ter-147 quater e 147 quinquies del D.Lgs, 267/2000)

=====

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Arpaise nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni d'indirizzo e compiti di gestione (rif artt .147 -147 bis - 147 ter-147 quater e 147 quinquies del D.Lgs, 267/2000)

ART. 2 – FINALITÀ

Il servizio dei controlli interni dovrà:

- a) verificare la legittimità ,regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (controllo regolarità amm.va e contabile);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare anche tempestivamente interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte dei Responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari).

ART. 3 - TIPOLOGIE DI CONTROLLI

Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controlli

- Controllo di regolarità amministrativa
- Controllo preventivo di regolarità contabile
- Controllo sugli equilibri finanziari
- Controllo sull'andamento della gestione

ART. 4 - SOGGETTI DEL CONTROLLO

Sono soggetti del controllo :

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

I Responsabili dei Servizi

Il Revisore dei Conti

Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione (L. 190/2012);

L'Ente potrà costituire uffici unici di controllo in gestione associata mediante apposita convenzione;

Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controllo sugli enti locali. Per le finalità ed i compiti di cui al presente regolamento ed in particolare per l'esercizio del controllo successivo e di gestione, viene istituita l'unità di controllo interno che è composta da :

Segretario Comunale – Presidente

Responsabili dei Servizi dei Comuni singoli o associati

Responsabile del servizio finanziario

Con riferimento al servizio da sottoporre a controllo, il nucleo operativo, opererà in assenza del relativo responsabile in posizione di conflitto e mai in numero inferiore a tre membri compreso il presidente.

Il Revisore interviene nel controllo di regolarità amm.va e contabile esercitando le funzioni allo stesso attribuite dall'art. 239 del Dlgs. 267/2000.

ART. 5 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il controllo di regolarità amministrativo viene previsto nella fase di formazione dell'atto, prima dell'adozione del provvedimento finale.

Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita questa forma di controllo allorché rilascia il parere di regolarità tecnica attestante, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve sempre essere apposto il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato; detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente rilascia sugli atti di sua emanazione un parere che attesti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

ART. 6 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. Il parere va richiesto anche prima dell'adozione di altri atti (determinazioni, decreti, ecc..) che comunque comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria che viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Il parere e l'attestazione previsti dai commi precedenti sono rilasciati, dal responsabile del servizio finanziario, entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta dell'atto corredata dal parere di regolarità tecnica, fatto salvo atti di particolare complessità.

I pareri sono riportati nel contesto degli atti ed allo stesso allegati.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono, in via amministrativa e contabile, dell'attività di controllo effettuata e dei conseguenti pareri rilasciati.

Giunta e Consiglio comunale, qualora non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o contabile, devono darne adeguata motivazione riportata nel testo della deliberazione.

Fermo restando la responsabilità dei soggetti di cui al precedente comma 1 i responsabili dei singoli procedimenti rispondono, a loro volta, della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di loro competenza.

ART. 8 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM.VA CONTABILE

Tale controllo è effettuato sotto la direzione del Segretario Comunale, il quale potrà avvalersi di dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione. La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita dall'unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.

Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.

I documenti aventi rilevanza contabile sono inviati al revisore dei conti per una verifica circa la regolarità contabile.

Qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità su un dato atto, il Segretario comunale trasmette comunicazione al soggetto / organo emanante a ché valuti l'attivazione di un potere di autotutela.

Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale con referto semestrale ai soggetti di cui all'art. 147 bis del T.U.E.L ..

I documenti estratti, aventi rilevanza contabile, sono inviati al Revisore dei Conti per una verifica circa la regolarità contabile. Il Revisore può segnalare eventuali anomalie o irregolarità nei dieci giorni successivi.

Decorso tale termine, l'unità di controllo procede sugli altri tipi di controllo (competenza dell'organo, motivazione e regolarità delle procedure seguite).

ART. 9 - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione.

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

A tal fine, con cadenza semestrale, il Responsabile del Servizio finanziario presiede una riunione cui partecipano i Responsabili di Servizio e il Segretario comunale, dove si esaminano in contraddittorio, collegialmente e distintamente per ogni centro di Responsabilità:

- a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;
- b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza;
- c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.

Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio Finanziario sia in fase di approvazione dei documenti programmazione, sia durante tutta la gestione.

Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile dei Servizi Finanziari redige una relazione conclusiva per il Sindaco, la Giunta Comunale e il Revisore, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal "patto di stabilità" interno, nonché relativamente allo stato dell'indebitamento.

Il revisore, entro 5 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione.

Successivamente la Giunta Comunale prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento che sarà comunicato al Consiglio Comunale.

Nel caso in cui siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza all'Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.

Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio Comunale dovrà assumere i propri provvedimenti in merito.

Se, in corso di esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario rileva fatti e situazioni che, sotto il profilo economico-finanziario, si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da poter pregiudicare gli equilibri, procede alla segnalazione all'Assessore al Bilancio ed al Revisore accompagnando la segnalazione da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.

ART. 10 - IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione è disciplinato nel regolamento di contabilità

Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

In sede di adozione del Piano Esecutivo di Gestione sono affidati ai Responsabili di Servizio le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale con la Relazione Previsionale e Programmatica.

Gli obiettivi di cui ai commi 2 sono verificati semestralmente dall'Unità di controllo interno mediante comparazione tra le risorse assegnate e quelle effettivamente utilizzate.

Dell'esito del controllo di cui al comma 3 viene data comunicazione al Sindaco, agli Assessori, al Revisore dei Conti ed all'Organismo Indipendente di Valutazione.

ART. 11 - GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'Ente può esercitare in forma associata una o più tipologie di controlli interni mediante una convenzione con altro ente locale, prevedendo l'istituzione di uffici unici e ne regola le modalità di costituzione e funzionamento

ART. 12 - COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art 3, comma 2, del DL 174/2012, convertito nella legge n 213/2012, a cura del Segretario Comunale, copia del presente atto, divenuto esecutivo, sarà trasmesso alla Prefettura ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la delibera di approvazione. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.